



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

N. 158

del 06-12-2016

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO	Approvazione Tariffe servizio piscina comunale dell'Impianto Sportivo Polivalente di C/da Pioppo – Anno 2017
---------	--

EE

L'anno duemilasedici, il giorno 06 del mese di dicembre, alle ore 12,00 e seguenti, in Favara e nella Sede municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
1) Dott.ssa Anna Alba	Sindaco	x	
2) Dott. Geol. Attardo Calogero	Vice Sindaco	x	
3) Dott.ssa Crocetta Maida	Assessore	x	
4) Dott.ssa Rossella Carlino	Assessore	x	
5) Dott. Umberto Rumolo	Assessore	x	
6) Ing. Amodeo Nicotra	Assessore	x	
	N. presenti/Assenti	6	-

Presiede la seduta il Sig. ANNA ALBA, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario del Comune, Dott. GABRIELE PECORARO, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: "Atto di indirizzo politico per la riattivazione servizio piscina comunale dell'Impianto Sportivo Polivalente di C/da Pioppo – stagione 2016 – 17".

Proposta di deliberazione

Premesso che questo Ente ha realizzato un impianto sportivo polivalente in C/da Pioppo, costituito da un Palazzetto dello Sport (A. Giglia) ed una piscina semi-olimpionica, già omologata dalla F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto);

Considerato che, dal 2014 l'impianto è rimasto chiuso al pubblico suscitando molteplici lamentele e richieste di riattivazione dell'impianto natatorio, peraltro utilizzato negli anni precedenti sia per motivi sportivi che per motivi terapeutici;

Che dette richieste pervengono anche da parte dell'utenza anche dei paesi limitrofi;

Che la riapertura della piscina è valida ai fini sociali in quanto impegnerebbe in attività sportive tutte le fasce sociali ma, soprattutto, impegnerebbe le scolaresche con evidente contrasto con la dispersione scolastica;

Considerati i motivi che nelle precedenti stagioni hanno condotto alla chiusura dell'impianto, dovuti a ragioni puramente economiche;

Che i costi principali per la conduzione dell'impianto natatorio erano dovuti fondamentalmente al consumo di energia elettrica e del gasolio con i quali veniva alimentato tutto l'impianto ad oggetto;

Atteso che era necessario abbattere i costi anzidetti, l'amministrazione con deliberazione di G.M. n. 125 del 30/09/2016, modificata ed integrata con deliberazione di G.M. n.146 del 24/11/2016, ha dato mandato alla società ESCO, la quale ha un rapporto di partenariato con il Comune intercorrente con contratto del 02/04/2014 rep.26129, per effettuare lavori di efficientamento energetico che permetterà la riapertura della struttura;

Visto l'art.6 del D.L. 28/02/1983 n. 55, convertito in legge n. 131 del 26 aprile 1983, che istituisce l'obbligo ai comuni di definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate.

PRESO atto che:

Il Ministero dell'interno con Decreto 31 Dicembre 1983 ha precisato che:

a) sono esclusi del decreto stesso:

- i servizi gratuiti per legge statale o regionale;

- i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap;

- i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;

b) per servizi a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'Ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

c) non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato D.L. 28 febbraio 1983 n. 55 art. 6. CHE tra i servizi a domanda individuale sono compresi gli impianti sportivi: piscine, campi da tennis ...

RILEVATO CHE:

- Il Comune di Favara con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23/11/2016, ai sensi dell'art. 244 del Dlgs 267/2000 ha deliberato lo stato di dissesto finanziario e pertanto ai sensi dell'art. 243 del citato decreto, che di seguito si riporta, la copertura del costo complessivo di detti servizi non può essere inferiore al 36%

Art. 243. Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti

1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.

2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:


a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2, lettere a) e b), devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del d.P.R. 4 ottobre 1985, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto

Del. G.M. n. ____/2016, ad oggetto: < Approvazione Tariffe servizio piscina comunale dell'Impianto Sportivo Polivalente di C/da Pioppe - Anno 2017 >



esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.

3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

(comma introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera q), legge n. 213 del 2012)

4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2.

5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

(comma così sostituito dall'art. 4, comma 9, legge n. 44 del 2012)

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.

(comma introdotto dall'articolo 4, comma 9, legge n. 44 del 2012)

6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2:

a) gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione, di cui all'articolo 161;

(lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera q-bis), legge n. 213 del 2012)

b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.

7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a).

- l'Amministrazione Comunale, atteso lo stato di dissesto, ha comunicato verbalmente di voler coprire limitatamente a questo servizio il 100% del costo;

Rilevato che:

i costi che dell'utenza elettrica verranno interamente coperti dalle entrate delle tariffe, così come previsto dall'accordo sottoscritto con la ESCO, soggetto cui è stato affidato l'efficientamento energetico della struttura;

il personale utilizzato è a costo zero in quanto personale ASU a totale carico della Regione Sicilia;

Il materiale necessario verrà fornito dalla Esco così come meglio disciplinato nell'accordo deliberato e che sarà oggetto di un regolare contratto;

Che l'Amministrazione Comunale intende determinare le tariffe d'ingresso alla Piscina Comunale per l'anno 2017 e precisamente:

- €. 1,50 pro-capite per scolaresche in orario antimeridiano;
- €. 3,50 per minori e militari;
- €. 4,00 per adulti;
- €. 40,00 un abbonamento adulti per 12 ingressi ;
- €. 35,00 un abbonamento minori e militari per 12 ingressi;
- Ingresso gratuito ai disabili al 100% per nuoto libero non finanziato da altri Enti.

Visto il regolamento per l'utilizzo dell'impianto;

- Gli abbonamenti non sono cedibili a terzi e dovranno essere consumati entro la stagione 2016/17;

Ritenuto di dover fissare l'obiettivo gestionale di cui al presente provvedimento da realizzarsi a cura del responsabile del servizio , con l'osservanza di determinati criteri direttivi in ossequio al principio che la gestione spetta ai Dirigenti pur nel rispetto dei criteri fissati dall'organo politico;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento avente come contenuto la fissazione di un obiettivo gestionale e relativa deliberazione a contrarre;

Visto l'art. 51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni secondo cui spettano ai Dirigenti tutti gli atti di gestione amministrativa compresi quelli di rilevanza esterna;

Ritenuto altresì di stabilire delle fasi essenziali che il responsabile del servizio deve curare;

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa,

1) determinare le tariffe d'ingresso alla Piscina Comunale per la stagione 2016/17 come appresso:

- €. 1,50 pro-capite per scolaresche in orario antimeridiano;
- €. 3,50 per minori e militari
- €. 4,00 per adulti;
- €. 40,00 un abbonamento adulti per 12 ingressi ;
- €. 35,00 un abbonamento minori e militari per 12 ingressi;
- Ingresso gratuito ai disabili per nuoto libero non finanziato da altri Enti.


2) dare atto che le superiori tariffe garantiscono la copertura integrale del servizio

2) Assegnare, su indicazione dei Responsabili di P.O. e ad esclusione degli inidonei al servizio, n.10 unità di ASU con la mansione di addetto alla pulizia e custodia dell'impianto sportivo polivalente, per costituire un gruppo di lavoro per l'impianto natatorio di C/da Pioppo, che assicureranno, con istituti contrattuali diversi, la funzionalità dei servizi e senza oneri a carico dell'Ente;

3) Incaricare il Responsabile della P.O. n. 3 Servizi Finanziari a prevedere nella parte in entrata ed uscita del redigendo bilancio 2016 / 2018, i relativi capitoli.

L'ASSESSORE ALLO SPORT

Avv. Rossella Carlino



PARERI

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

- in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE

Favara, li _____

Il Responsabile della P.O. n.4
(Ing. Alberto Avenia)

Del. G.M. n. ____/2016, ad oggetto: < Approvazione Tariffe servizio piscina comunale dell'impianto Sportivo Polivalente di C/da Pioppo - Anno 2017 >

• in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:
Favara, li _____

Il Responsabile della P.O. n.2
(D.ssa Carmela Russello)

favorevole

Carmela Russello

IL PRESIDENTE Dott.ssa Anna Alba		<i>Anna Alba</i>	
GLI ASSESSORI			
Dott. Attardo Calogero	<i>Attardo Calogero</i>	Dott. Umberto Rumolo	<i>Umberto Rumolo</i>
Dott.ssa Crocetta Maida	<i>Crocetta Maida</i>	Dott. Amodeo Nicotra	<i>Amodeo Nicotra</i>
Dott.ssa Rossella Carlino	<i>Rossella Carlino</i>		

Letto, confermato e sottoscritto:

Anna Alba
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Gabriele Pesoraro)
Gabriele Pesoraro

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Gabriele Pesoraro)

Gabriele Pesoraro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal 07 DIC 2016 al 07 DIC 2016 all'Albo Pretorio informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che in pari data e per la stessa durata durante copia della presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE

(.....)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Gabriele Pecoraro)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art. 12, commi 1 e 2, (l. 3 dicembre 1997 n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, visto gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-12-2016

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2),
decorso dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li 06-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Gabriele Pecoraro)

La presente è copia conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Gabriele Pecoraro)